

Pensione di inabilità civile e calcolo del requisito reddituale prima del 2013

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 11550 del 4 giugno 2015 , ha ricordato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art.10, commi 5 e 6 del D.L. n. 76/2013, nonché per l'indennità di accompagnamento, non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si esprime in tema di pensione di invalidità e delle relative prestazioni assistenziali , ricordando che ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, previsto per la concessione della pensione di inabilità civile prima delle modifiche del 2013, non conta il reddito percepito da familiari dell'invalido diversi dal coniuge.

Il fatto

La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da un invalido civile nei confronti dell'INPS.

L'invalido adiva il Tribunale di primo grado , richiedendo che fosse emessa pronuncia di accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento con la condanna all'erogazione delle relative prestazioni nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Inps.

Il tribunale pronunciava una sentenza favorevole al ricorrente condannando l'Istituto di previdenza al pagamento dell'indennità di accompagnamento con rivalutazione ed interessi legali sui ratei scaduti.

In sede di appello veniva successivamente presentato ricorso per una parziale riforma della sentenza sopra citata, con la quale l'invalido richiedeva l'accoglimento integrale delle domande proposte con il ricorso introduttivo, nel particolare con riferimento alla pensione di inabilità non esaminata dal primo giudice.

I giudici dell'appello rigettavano tale richiesta, ritenendo insussistente il requisito reddituale , calcolato in base ai redditi dell'intero nucleo familiare.

Il signore presentava quindi ricorso in Cassazione , lamentando che erroneamente la Corte di appello, ritenendo che il limite reddituale andava calcolato tenendo conto del reddito dell'intero nucleo familiare "come richiesto dalla normativa vigente", non aveva in realtà specificato quale fosse tale normativa.

Nel ricorso evidenziava altresì che la normativa di riferimento nei fatti non prevede il cumulo del reddito del soggetto inabile con quello dei componenti il suo nucleo familiare, anzi li escludeva , con l'eccezione dei redditi del coniuge.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In premessa i giudici ribadivano , facendo riferimento anche a precedenti della propria giurisprudenza , che "ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità civile ai sensi della legge n. 118 del 1971, art. 12, secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del decreto- legge n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in legge n. 99 del 2013 , non assume rilievo il reddito percepito dai familiari dell'invalido diversi dal suo coniuge".

La Corte proseguiva sostenendo che tale principio seguiva la linea interpretativa già affermata con altre precedenti pronunce , rese con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche del 2013 , secondo cui , ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti , assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi , complessivamente considerati , superi il limite determinato con i criteri indicati dalla normativa.

Sulla base di tale orientamento , affermavano poi , doveva quindi escludersi che , ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a favore degli invalidi totali , dovesse farsi riferimento al complesso dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell'invalido , poiché , come si è visto, il cumulo era stato contemplato dalla normativa di riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del soggetto assistito.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Ed invero , sostenevano i Giudici , “il riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, quale quello proprio del nucleo familiare, se da un lato giustifica la previsione del cumulo tra i redditi dell’invalido e quelli del suo coniuge, dall’altro non può condurre di per sé all’introduzione, in via interpretativa, di un allargamento della platea dei soggetti il cui reddito andrebbe tenuto presente ai fini del superamento del requisito reddituale, posto che in tale modo si concretizzerebbe una non consentita modificazione del quadro legislativo”.

Concludendo , definiva la Corte che “ parimenti deve considerarsi che , in difetto di una diversa esplicita statuizione normativa, alla previsione di cui alla legge n. 33/1980, art. 14-*septies*, comma 5, che contempla, ai fini della concessione dell’assegno di invalidità civile , l’esclusione “ *del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte*“ , non può essere attribuita , in relazione alla pensione di inabilità , una valenza estensiva dei soggetti i cui redditi debbano essere coacervati ai fini *de quibus*, nel senso, cioè, di ricomprendere i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell’invalido e non soltanto quello del suo coniuge “.

Per questi motivi il ricorso veniva accolto.

In definitiva

Secondo l’interpretazione offerta dalla Cassazione , ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a favore degli invalidi totali , prima delle modifiche del 2013 * , è escluso quindi che debba farsi riferimento al complesso dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare dell’invalido, poiché il cumulo è stato contemplato dalla normativa di riferimento soltanto in relazione al reddito (eventuale) del coniuge del soggetto assistito.

** Il d.l. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, prevede che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte” .Si tratta di disposizione innovativa e non retroattiva, come si evince dalla norma stessa, ove precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, e cioè il 28.6.2013.*